



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LINA RUBINO
PASQUALE GIANNITI
CRISTIANO VALLE
MARCO ROSSETTI
STEFANIA TASSONE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Rel.

Revocatoria
ordinaria

Ud. 20/04/2023 CC
Cron.
R.G.N.20231/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20231/2020 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti (omissis)

- *ricorrenti* -

contro

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) appresentati e

difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. (omissis)

- *controricorrenti* -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5621/2019, pubblicata in data 4 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone

RILEVATO CHE

1. Con atto di citazione introduttivo (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) e (omissis) rispettivamente coniuge e figli del deceduto (omissis) (omissis) convenivano (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) avanti al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di compravendita per atto notaio (omissis) data (omissis) 2005, intervenuto fra (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) in comunione legale dei beni, e la figlia (omissis) (omissis) limitatamente alla quota del debitore (omissis) (omissis) per simulazione assoluta dello stesso o per sua rivestita qualità di negozio fiduciario illecito o frodatorio, avente oggetto i cespiti consistenti in unità negoziale 1 - immobili siti in (omissis) (omissis) frazione (omissis) alla (omissis) già terza traversa di via (omissis) e precisamente un appartamento posto al piano terra riportato al catasto del Comune di (omissis) al (omissis) un locale cantina posto al piano terra riportato al catasto con scheda numero (omissis) nonché della quota di sua spettanza (omissis)

(omissis) (omissis) dell'atto di compravendita per notaio (omissis) del (omissis) limitatamente alla quota di spettanza del debitore (omissis) (omissis)

1.1 A fondamento delle proprie domande gli attori allegavano: a) che in data (omissis) all'interno del cortile del fabbricato sito in (omissis) (omissis)



(omissis) lla (omissis) in occasione di lavori di ristrutturazione e consolidamento si apriva una voragine e nel conseguente crollo veniva travolto e ucciso il geom. (omissis) (omissis)) che nel processo penale che ne seguì si costituivano parte civile i signori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) e (omissis) rispettivamente moglie e figli del deceduto (omissis) (omissis) c) che con sentenza del Tribunale di Napoli, poi confermata dalla Corte d'appello di Napoli e dalla successiva sentenza 20 dicembre 2007 della Corte Suprema di Cassazione, veniva affermata, tra le altre, anche la responsabilità in merito alla determinazione dell'infortunio mortale di (omissis) (omissis) quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori; d) che pertanto (omissis) (omissis) unitamente ad altri imputati, era stato condannato al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00; e) che da un'indagine effettuata presso l'Agenzia del Territorio era emerso che (omissis) (omissis) e la moglie (omissis) (omissis) avevano alienato alla propria figlia (omissis) (omissis) li unici beni di cui erano proprietari; f) che per tali motivi, oltre che per il fatto che alcun passaggio di denaro sarebbe emerso dalla compravendita, gli eredi del defunto (omissis) (omissis) adivano il Tribunale di Napoli in via principale per far accertare e dichiarare la nullità o inefficacia dell'alienazione immobiliare per simulazione assoluta ovvero per la sua qualità di negozio fiduciario illecito e frodatorio e in via subordinata per far accertare e dichiarare l'inefficacia nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

1.2 Si costituivano resistendc (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)

1.3 Con sentenza del 23 giugno 2014 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda per quanto di ragione, dichiarava la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data (omissis) per notaio (omissis) di Napoli e condannava i convenuti in solido fra loro alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori.

2. (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) impugnavano la sentenza avanti alla Corte d'appello di Napoli, lamentando: a) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del vincolo di destinazione quali litisconsorti necessari (nel corso del giudizio di primo grado era infatti stato rilevato che gli stessi beni immobili di cui al richiamato rogito



erano stati già oggetto di un successivo vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., costituito da (omissis) (omissis) a favore dei germani, interdetti, (omissis) (omissis) b) carenza di legittimazione attiva degli appellat (omissis) (omissis) ià attori in prime cure, in quanto già beneficiari di indennizzo erogato dall'Inail; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale dichiarato la simulazione della compravendita avente ad oggetto una quota del capannone ed in ordine alla quale (omissis) (omissis) non avevano formulato domanda; d) erronea valutazione delle prove indiziarie.

2.1 Si costituivano resistendo gli appellat (omissis) (omissis)

2.2 Nel corso del giudizio di appello la Corte territoriale invitava le parti ex art. 101 cod. proc. civ. ad interloquire sulla questione, rilevata d'ufficio, del difetto di interesse alla declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita in assenza di analoga impugnativa del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione posto in essere dalla avente causa del debitore principale in favore dei suoi fratelli, oltre due anni prima della instaurazione del giudizio a quo.

2.3 Con sentenza numero 5261/2019 pubblicata il 4 novembre 2019 la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dagli appellati nei confronti degli appellanti, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso tale provvedimento (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) e (omissis) propongono ricorso in Cassazione sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Non sono state depositate memorie illustrative.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 cod. proc.



civ.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1414 e 1415 cod. civ. ed art. 1344 cod. civ. ed art. 2909 cod. civ. in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti la contraddittorietà della decisione del giudice di appello, che lo avrebbe portato: a non tenere conto della autonomia tra l'atto di compravendita impugnato avanti al Tribunale di Napoli ed il successivo atto dispositivo ex art. 2645 ter cod. civ., a non applicare correttamente l'art. 1415 cod. civ., ad erroneamente negare la possibile impugnazione separata dei due atti di disposizione e dunque a negare l'esistenza di un loro interesse ad agire in riferimento allo specifico atto impugnato, nel caso di specie la compravendita del 4 marzo 2005.

1.2 Il motivo è fondato.

1.3 In primo luogo va rilevato che nella sentenza impugnata la Corte d'appello per un verso ribadisce (punto 3) di avere in corso di causa <<sottoposto al contraddittorio delle parti la questione inerente l'omessa impugnativa di tutta la serie negoziale posta in essere dal nucleo familiare (omissis) avendo il rilievo indubbia ricaduta sull'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) diretto alla declaratoria di simulazione o di inefficacia di un solo atto (della serie) asseritamente pregiudizievole la garanzia generica patrimoniale del debitore principale>>, per altro verso tuttavia afferma (punto 6.2) di non aver <<posto in discussione l'autonomia tra i due atti dispositivi>>, ma di aver <<rilevato la carenza di interesse degli odierni appellati (e solo di questi) all'impugnativa limitata al primo atto dispositivo (...) in quanto non opponibile alle parti del successivo atto dispositivo (per come opposto dall'appellante (omissis) (omissis) ai sensi del richiamato art. 1415 c.c., non attinto da alcuna censura, sebbene di gran lunga anteriore alla stessa proposizione della domanda di simulazione>>.

Inoltre il giudice di appello ribadisce la autonomia tra atto di compravendita e successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione sul bene ed afferma (punto 8) che <<contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, i creditori "estranei" al vincolo possono esperire in ogni caso: l'azione di nullità, l'azione di simulazione, l'azione revocatoria ed infine l'esecuzione forzata di beni oggetto di



atti costitutivi di vincoli di indisponibilità ex art. 2929 bis c.p.c. >>.

La motivazione è dunque contraddittoria, perché contiene richiamo all'atto di compravendita ed al successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione in maniera contrastante, da un lato nel contesto di una complessiva e sostanzialmente unitaria <<serie negoziale>>, in cui dunque non sarebbe sorretta da interesse ad agire l'impugnazione soltanto del primo atto di compravendita in assenza di impugnazione anche del successivo atto dispositivo di vincolo di destinazione, dall'altro invece in relazione ai due atti singolarmente considerati come dotati di reciproca autonomia ed indipendenza e dunque impugnabili anche separatamente.

1.4 In secondo luogo la sentenza d'appello, dopo aver precisato (punto 5) che l'interesse ad agire <<*si identifica con l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del Giudice*>> ed in quanto tale deve essere personale, concreto ed attuale, perviene ad escludere la sussistenza in capo agli appellati ed odierni ricorren (omissis) (omissis) dell'interesse alla pronuncia di simulazione dell'atto impugnato, cioè della sola compravendita stipulata in data (omissis) sul presupposto della <<*omessa impugnativa del successivo atto dispositivo, posto in essere dall'avente causa del debitore principale [cioè (omissis) (omissis) figlia dei debitori (omissis) (omissis) n.d.r.] in data di gran lunga anteriore alla proposizione della domanda di simulazione e/o di revocazione sicchè detto atto, ai sensi dell'art. 1415 c.c., risultava e risulta opponibile ai (omissis) perché trascritto oltre due anni prima della pendenza della lite de qua*>> e richiama a fondamento di tale esclusione l'orientamento di legittimità secondo cui non tutti i terzi, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza.

Ritiene il Collegio che, così argomentando, la sentenza impugnata non faccia buon governo dell'orientamento di legittimità in tema di azione di simulazione.

Questa Corte ha infatti statuito, in caso di simulazione assoluta, che il negozio impugnato con l'azione di simulazione è solo apparente in ragione della sua inesistenza, con la conseguenza che l'azione ex artt. 1414-1416, comma 2,



cod. civ. è esercitabile dal creditore che abbia il legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza e che l'azione è proponibile in ogni caso in cui sia configurabile un pregiudizio di tipo qualitativo o quantitativo che incida su una situazione giuridica, connessa o indipendente, suscettibile di essere influenzata dalla simulazione (v. Cass., 11/01/2001, n. 338; ne deriva altresì che si si possa prescindere dall'epoca in cui sia sorto il credito di chi la propone: Cass., 18/04/1980, n. 2559; Cass., 17/05/1991, n. 5581).

Nel caso di specie gli appellanti ed odierni ricorrenti (omissis) (omissis) hanno agito per la simulazione assoluta della compravendita stipulata tra i genitori (omissis) (omissis) la loro figlia (omissis) (omissis) er vedere ristabilita la verità dell'inesistenza del negozio rispetto alla sua apparente esistenza, ed hanno espressamente affermato il proprio interesse ad agire <<per rimuovere gli effetti dell'atto traslativo simulato, facendone affermare l'inesistenza nel giudizio di cognizione proposto>>, prospettando in atti <<che l'esistenza della utilità pratica all'inizio della controversia riverbera i suoi effetti anche successivamente alla causa, e anche se intervengono vicende sopravvenute (per esempio perdita o distruzione della *res* controversa) potendo costituire anche titolo per l'affermazione di una pretesa risarcitoria succedanea del risarcimento in forma specifica>>.

1.5 Inoltre la Corte territoriale non ha correttamente applicato il consolidato orientamento di legittimità in relazione all'art. 1415 cod. civ., che, nel richiedere che la posizione giuridica di chi agisce sia effettivamente lesa dall'apparenza, specificamente afferma che è legittimato all'azione il terzo che è pregiudicato dalla situazione apparente -cioè da quella situazione in cui il debitore fa apparire come fuoriusciti dal suo patrimonio dei beni di cui in realtà egli non ha affatto voluto disporre- in quanto dalla situazione effettiva esso terzo vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto in base all'atto simulato (v. Cass., 18711/2015, n. 2154, anche citata nella sentenza d'appello; Cass., 2085/2002).

2. La decisione del giudice di appello risulta viepiù contraddittoria e non condivisibile laddove in concreto esclude, su presupposti che non risultano conformi ai sopra citati orientamenti di legittimità, l'interesse ad agire in capo a creditori, quali gli odierni ricorrenti, estranei al vincolo di destinazione ex art.



2645 ter cod. proc. civ., salvo poi per contro loro riconoscere la astratta titolarità di forme di tutela giurisdizionale quali la azione di simulazione, di nullità o revocatoria verso il vincolo ovvero la azione esecutiva ex art. 2929 bis cod. civ.

2.1 Se è possibile esperire azione di simulazione o di nullità ovvero azione revocatoria del vincolo di destinazione, sussiste allora l'interesse ad agire degli odierni ricorrenti ad impugnare per simulazione assoluta la precedente compravendita in forza della quale è stato possibile il successivo atto dispositivo del vincolo.

Risulta infatti rilevante una eventuale declaratoria di simulazione assoluta della precedente compravendita nel giudizio di impugnazione dell'atto dispositivo del vincolo di destinazione sul bene compravenduto, in relazione al vaglio della sussistenza dei presupposti delle azioni tipiche di simulazione, nullità o revocatoria, nonché nel caso di verifica giudiziale della destinazione alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (così art. 2645 ter, comma 1 seconda parte, cod. civ.).

2.2 Risulta parimenti rilevante una eventuale declaratoria di simulazione assoluta della precedente compravendita nel caso in cui il vincolo di destinazione venga a cessare, come espressamente previsto dall'art. 2645 ter, comma 1, cod. civ. per superamento del limite di durata.

3. Né risulta convincente il ragionamento della Corte territoriale secondo cui l'atto dispositivo di vincolo di destinazione sul bene, in quanto trascritto molto prima della trascrizione della domanda giudiziale dell'azione di simulazione esperita avverso la pur antecedente compravendita immobiliare, sarebbe opponibile agli odierni ricorrenti.

3.1 Sebbene l'art. 2645 ter cod. civ. sin dalla sua rubrica espressamente preveda la <<Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche>>, non vi è motivo di ritenere che la disposizione, che parla di atti che <<possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione>> deroghi alla funzione della trascrizione, che è quella di attuare una forma di pubblicità avente natura dichiarativa e che consiste nel dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili (Cass., 14 ottobre



2004, n. 20292), ma è priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale ed è inidonea ad attribuirgli la efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo, semplicemente rendendolo opponibile ai terzi (Cass., 14 novembre 2016, n. 23127).

La funzione dichiarativa della trascrizione si pone dunque a tutela della circolazione dei beni e della buona fede dei diritti dei terzi per assicurare la priorità del diritto effettivamente trasmesso ed acquistato.

Ne consegue che l'avvenuta trascrizione non preclude l'interpretazione e la valutazione del contenuto del contratto steso, al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza (Cass., 12236/2002).

4. In conclusione il primo motivo di ricorso è accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Napoli in altra composizione, che si dovrà attenere al seguente principio di diritto:

- *Il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. proc. civ. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo.*

5. Considerato che l'accoglimento del primo motivo di ricorso dischiude la prospettiva di un integrale svolgimento *ex novo* del giudizio di merito, sussistono ragioni per pronunciare l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, tra l'altro fondato sul diverso presupposto, qui non considerato, dell'esistenza di un rapporto di dipendenza e consequenzialità sostanziale tra l'azione di simulazione dell'atto principale di trasferimento del bene ed il successivo vincolo di destinazione.

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 aprile 2023.

IL PRESIDENTE

Lina Rubino

